Istituto Comprensivo di Ospitaletto
Via Zanardelli, 13/B - 25035Ospitaletto(BS)
Tel. 030 640120 www.icospitaletto.edu.it
Email uffici BSIC827009@istruzione.it - PEC BSIC827009@pec.istruzione.it cod. meccanografico BSIC827009 - CF 98093120172 – cod. univoco ufficio UFS20G

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Visto l'art. 96 D.lvo 297/94 (Testo Unico della Scuola) Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche,
- Visto l'art. 44, D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità scolastica) Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale,
- Visto l'art. 45, c. 2, D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità scolastica) Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale,
- Visto l'art. 38, D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità scolastica) Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico,
- Visto l'art. 48, D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità scolastica) Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale,
- Visto il Piano dell'Offerta Formativa,

delibera

di approvare il presente Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici a norma dell'art. 38, D.I. 129/018 (Regolamento di contabilità scolastica).

Art. 1 – Principi

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

- L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94);
- Gli edifici scolastici e/o parti di essi possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee (art. 38 D.I. 129/2018);
- L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire solo fuori dell'orario del servizio scolastico (art. 96 TU 94);
- L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 48 D.I. 129/2018).

Art. 2 – Locali disponibili per la concessione in uso

Possono essere richiesti in uso le strutture dell'Istituto Comprensivo: Scuola dell'Infanzia "Tovini", sedi di via IV Novembre e di via Serlini; Scuola Primaria "Canossi"; Scuola Secondaria "Ghidoni"

Art. 3 – Criteri di concessione

L'assoluta preminenza e priorità di utilizzo è assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni.

Pertanto si stabiliscono i seguenti criteri:

- I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.
- I contenuti dell'attività o iniziativa proposta vengono valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:
  - attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono

all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità;
- attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro.
- Attività coerenti con le specificità del PTOF di Istituto
- Attività promosse direttamente dal MIUR

- L'attività non deve interferire con quella scolastica, né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.
- In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.

I richiedenti contribuiscono economicamente alle spese versando all'Ente locale la quota definita.

L'Ente Locale proprietario può utilizzare i locali scolastici ed eventuali attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico, il quale effettuerà le necessarie verifiche prima di accogliere la richiesta.

Il Dirigente Scolastico informerà periodicamente il Consiglio d'Istituto delle avvenute concessioni e delle convenzioni stipulate.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 5 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica.
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico.
- provvedere ad effettuare le pulizie dei locali dopo l'uso, lasciandoli in ordine e puliti e, comunque, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.
- provvedere alla sorveglianza dei locali e vigilanza degli alunni, anche in collaborazione con altri concessionari presenti nei locali, durante il periodo di utilizzo degli spazi.
- coinvolgere nelle proprie attività a titolo gratuito almeno due alunni in condizione di necessità su richiesta/invio da parte dell'istituzione scolastica.
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali.
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione successiva di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica.
- evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato.
- non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo.
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito. In particolare dovrà garantire il corretto utilizzo delle attrezzature informatiche, senza comprometterne la funzionalità per l'attività didattica.

Art. 6 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio, in particolare durante il periodo scolastico. Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, se non previa specifica autorizzazione da

parte del dirigente scolastico. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.

Art. 7 - Divieti particolari

- È vietato fumare nei locali della scuola e nei cortili di pertinenza.
- È vietato l'accesso ai locali non specificatamente richiesti e quindi non concessi in uso.
- È vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti e quindi non concessi in uso.
- Sono vietati, durante qualsiasi manifestazione, la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali utilizzati.
- È vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica.
- È vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e altro che possa pregiudicare la sicurezza dell'edificio. In ogni caso l'Istituzione Scolastica è esente dalla loro custodia.
- È vietato svolgere attività legate ad azioni o campagne di promozione politica.
- È vietato depositare materiali ed oggetti di qualunque natura lungo le scale, i corridoi, i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, comprese le zone esterne.

Art. 8 - Fasce orarie di utilizzo e servizio di sorveglianza

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per i giorni e le fasce orario in cui non sono previste attività didattiche, a partire dalle ore 16.00 per la Scuola dell'Infanzia, dalle ore 16.20 alla Scuola Primaria, dalle ore 14.15 alla Scuola Secondaria, salvo eventuali deroghe da valutare di volta in volta.

Art. 9 - Procedura per la concessione

a) Richiesta di concessione in uso

Gli interessati inoltrano la richiesta di concessione al Dirigente Scolastico entro la fine dell'anno scolastico precedente (15 giugno) per attività continuative o almeno quindici giorni prima della data di uso richiesta per richieste una tantum. La richiesta dovrà contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente;
- lo scopo preciso della richiesta;
- le generalità della persona responsabile dell'utilizzo durante il periodo/giorni richiesti;
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
- le modalità di pulizia e sorveglianza dei locali;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici;
- il numero di alunni coinvolti a titolo gratuito
- la dichiarazione di impegno a contribuire economicamente con il versamento di una quota concordata all'Ente locale

Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione. Se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima.

b) Versamento dei corrispettivi

Il concessionario verserà un corrispettivo all'Ente Locale per il rimborso delle spese vive per un importo che verrà comunicato dall'Ente stesso. Rimarranno a carico del concessionario le spese di pulizia dei locali e di sorveglianza.

c) Emissione del provvedimento concessorio

Il Dirigente Scolastico emette il provvedimento concessorio sotto forma di convenzione.

Art. 10 - Concessione gratuita

La concessione:

- è a titolo gratuito per attività istituzionali dell'Ente Locale proprietario, con spese di

assistenza e pulizia a carico dello stesso;

- può essere a titolo gratuito per attività particolarmente meritevoli, con spese di assistenza e pulizia a carico del concessionario;
- è a titolo gratuito per attività di diretta emanazione delle Reti di scuole e interistituzionali di cui fa parte l'Istituto Comprensivo o per attività di diretta emanazione da parte del MIUR (corsi di formazione o CPIA). In tal caso, configurandosi le attività come funzionali all'insegnamento e/o aggiuntive per i Docenti, come da contratto nazionale di categoria, l'assistenza e la pulizia dei locali è a carico del Personale Collaboratore Scolastico in servizio.

Art 11- Revoca della concessione

- La violazione anche di una sola disposizione del presente Regolamento produce la revoca della concessione da parte del Dirigente Scolastico, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. Della revoca sarà data tempestivamente comunicazione motivata al concessionario. Il concessionario non potrà pretendere il rimborso del contributo versato all'Ente Locale.
- La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze istituzionali della scuola, dandone comunicazione motivata al concessionario. A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca e potrà pretendere il rimborso del contributo versato all'Ente Locale.
- Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione motivata con un congruo preavviso. Il concessionario non potrà pretendere il rimborso del contributo versato all'Ente Locale.
- Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi (se date in uso), attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi.

Art. 12 - Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale

Ai sensi dell'art. 48, D.I. 129/2018, il Dirigente scolastico, dopo aver stipulato le convenzioni nella prima riunione utile, relaziona al Consiglio d'Istituto sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione delle convenzioni.

È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/90.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 5 Dicembre 2020 con delibera n. 46 ed entra in vigore dal 6 gennaio 2020.

Il Dirigente Scolastico — Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Laura Metelli — Andrea Burato